

Allegato A

**NOTA METODOLOGICA E RISULTANZE ISTRUTTORIE PRELIMINARI SULLE
ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER LE
VALUTAZIONI QUANTITATIVE PREVISTE DAL MECCANISMO
INCENTIVANTE DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQTI) AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 46/2020/R/IDR**

Allegato A

INDICE

1	Premessa	3
2	Percorso istruttorio.....	6
3	Risultanze dell'attività di monitoraggio e criticità emerse	8
	Verifica della sussistenza di casistiche di applicazione delle penalità massime ai sensi della deliberazione 46/2020/R/IDR	9
	Mancato invio dei dati 2018-2019	9
	Grave incompletezza della documentazione inviata.....	10
	Valutazioni di ammissibilità al meccanismo incentivante.....	11
	Servizio non gestito	11
	Mancato invio dei dati dell'anno base nell'ambito del MTI-2 Aggiornamento	12
	Mancata validazione dei dati da parte dell'EGA	13
	Schema di convergenza	13
	Istanza per mancanza di prerequisito.....	13
	Istanza per eventi imprevisti e imprevedibili.....	14
	Istanza per aggregazione gestionale	15
	Istanza obiettivi cumulati su base biennale	16
	Mancato invio predisposizione tariffaria MTI-3	17
	Omesso versamento a CSEA della componente perequativa UI2	17
	Invio dati 2018-2019 successivo al 17/7/2020	18
	Verifiche relative ai dati inviati	19
	Incompletezze o incongruenze	20
	Registri incompleti.....	20
	Errato criterio nell'anno base	21
	Richiesta di modifica <i>ex post</i> dei dati dell'anno base.....	22
	Dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali.....	23
	Ammissibilità alle valutazioni del livello di eccellenza	23
4	Tavola sinottica delle casistiche e degli esiti regolatori previsti	25

Allegato A

1 Premessa

- 1.1 La presente relazione – elaborata nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR – evidenzia le caratteristiche e le criticità emerse nel corso dell’istruttoria finalizzata alle valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo VII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (si vedano i seguenti *Box 1* e *Box 2*). In particolare, nel seguito sono esplicitati, in corrispondenza delle singole tipologie di criticità riscontrate, i relativi effetti in termini di applicazione del citato meccanismo incentivante, in coerenza con quanto previsto dalla regolazione in oggetto.

Box 1 – Il sistema di indicatori introdotto con deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI)

La regolazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori composto da:

- a) requisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- b) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
- c) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; in una prima fase di applicazione l’Autorità ha introdotto i seguenti macro-indicatori:

i. macro-indicatore M1 - “Perdite idriche” (cui è associato l’obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell’infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari (individuate dal rapporto tra perdite idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto), sia delle perdite percentuali (come rapporto tra perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto);

ii. macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” (cui è associato l’obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle interruzioni annue (ciascuna pesata per il numero di utenti finali, anche indiretti, interessati dalla interruzione stessa) e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore; l’attivazione di detto macro-indicatore ai fini dell’applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall’anno 2020;

iii. macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata” (cui è associato l’obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multistadio, tenendo conto: i) dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità; ii) del tasso di campioni da controlli interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;

Allegato A

iv. macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - anch’esso secondo una logica multistadio - considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura; ii) l’adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;

v. macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;

vi. macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata.

Per ciascuno dei citati macro-indicatori l’Autorità ha individuato obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento, questi ultimi ripartiti in Classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate ed ha previsto che, in sede di prima applicazione, i richiamati obiettivi siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all’anno 2016 e, a partire dall’anno 2019, sulla base del valore registrato nell’annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all’annualità più recente.

Box 2 – Il meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI)

Al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l’Autorità, nell’ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori, individuando:

- a) un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale) che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio - base, avanzata e di eccellenza - di incentivi agli operatori appartenenti ex ante (per almeno un macro-indicatore) alle classi a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza (indicata come “Classe A”);
- b) un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare) che consideri la variazione dell’efficienza e che preveda una attribuzione multistadio – base e avanzata - di incentivi agli operatori non appartenenti ex ante alle fasce a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza.

I premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo di cui sopra sono quantificati, sulla base delle *performance* realizzate in ciascuno dei due anni precedenti, individuando il metodo *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) quale metodologia per l’attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, idonea a valutare sia le graduatorie relative allo stato delle prestazioni, per gli Stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle *performance*, per il solo Stadio avanzato.

Allegato A

Le modalità con cui è disciplinato il meccanismo di incentivazione – classificazione delle *performance*, articolazione delle graduatorie, attribuzione dei punteggi per l'applicazione dei fattori premiali e di penalizzazione, determinazione e valorizzazione dei premi e delle penalità – sono declinate, ai sensi del Titolo 7 della RQTI, rispetto a cinque Stadi di valutazione, di seguito riportati:

- *Stadio I*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione), in ragione del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore;
- *Stadio II*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione) in ragione di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all'obiettivo di miglioramento definito dall'Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore;
- *Stadio III*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) agli operatori che risultino, *ex post*, i migliori tre nelle fasce di mantenimento dello status di cui alla Classe A, tenendo conto anche dell'incremento di *performance* (i peggiori tre tra quelli che non hanno confermato il mantenimento dello status all'interno della Classe A) per ciascun macro-indicatore;
- *Stadio IV*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) ai tre operatori che risultino aver conseguito, *ex post*, i miglioramenti più ampi (le *performance* peggiori) rispetto agli obiettivi fissati;
- *Stadio V*, caratterizzato da un livello di eccellenza di fattore premiale per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A.

L'erogazione del premio o l'applicazione della penalità per i livelli "avanzato" e di "eccellenza" (di cui agli *Stadi III, IV e V*), è subordinata all'elaborazione, da parte dell'Autorità, di una graduatoria per ciascuno dei suddetti Stadi, attribuendo a tutti i gestori ritenuti ammissibili al meccanismo di incentivazione, un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'articolo 27 della richiamata RQTI.

Alcuni dei parametri individuati dall'Autorità per la quantificazione e valorizzazione dei premi e delle penalità, ai sensi rispettivamente degli articoli 28 e 29 della RQTI, dipendono dalla numerosità e dalle *performance* dei soggetti ammissibili al meccanismo incentivante di ciascuno Stadio, nello specifico:

- con riferimento allo *Stadio I* e allo *Stadio II* rilevano: i) il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio nonché il numero di gestori che non hanno raggiunto l'obiettivo di miglioramento/mantenimento per lo stadio S e per il macro-indicatore m ($N_{S,m}^{+a}$ e $N_{S,m}^{-a}$); ii) il valore massimo della distanza tra livelli effettivi e livelli obiettivo, per ciascun macro-indicatore ($MaxFail_m^a$);
- con riferimento allo *Stadio III* e allo *Stadio IV* rilevano: i) il parametro $rank_{S,m}^+$ che, per ciascuno Stadio $S = \{III, IV\}$, e per ciascun macro-indicatore m risulta pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi; ii) i parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ che, rispettivamente

Allegato A

- nello *Stadio III* e nello *Stadio IV*, e per ogni macro-indicatore m , assumono valore 1 laddove il gestore si collochi in ultima posizione, valore 0,5 per la penultima posizione, 0,3 per la terz'ultima posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
- con riferimento allo *Stadio V* rileva il parametro $rank_V^+$, che assume valore pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi.

2 Percorso istruttorio

- 2.1 Sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione 46/2020/R/IDR, il procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica (RQTI), per gli anni 2018 e 2019, è articolato in due fasi:
- l'identificazione del *set* di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni (punto 1, lettera *a*) della citata deliberazione);
 - l'attribuzione delle penalità massime previste dalla RQTI nei diversi Stadi di valutazione¹ per tutte le gestioni che, al momento della definizione delle graduatorie, non abbiano inviato i dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica (punto 1, lettera *b*) della medesima deliberazione).
- 2.2 La deliberazione 46/2020/R/IDR ha previsto anche le tempistiche per la definizione dei due gruppi di gestioni sopra menzionati, precisando che:
- la raccolta dei dati di qualità tecnica dovesse concludersi entro il termine perentorio del 17 aprile 2020;
 - la fase di identificazione del *set* di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni (di cui al punto 1, lettera *a*) dovesse concludersi entro il 30 settembre 2020.
- 2.3 I termini di cui sopra sono stati profondamente incisi dagli eventi pandemici, dapprima con deliberazione 59/2020/R/COM, che ha rinviato il termine della raccolta dati al 17 giugno 2020 e quello dell'identificazione del *set* di gestioni al 31 ottobre dello stesso anno, e, in seguito, con deliberazione 235/2020/R/IDR, che ha rinviato ulteriormente il termine della raccolta dati² al 17 luglio del medesimo anno.

¹ In particolare, la detta deliberazione prevede che, per gli Stadi I e II, la formula di cui al comma 29.2 della RQTI sia applicata adottando i medesimi valori dei parametri utilizzati per il gruppo di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni, mentre, per gli Stadi III e IV, la formula di cui al comma 29.3 della RQTI sia applicata equiparandoli alla peggior gestione della graduatoria di cui al punto 1, lettera *a*) della medesima deliberazione.

² Raccolta dati "Periodo regolatorio 2020-2023: Anno raccolta 2020 - Qualità tecnica (RQTI) - monitoraggio" (RQTI 2020).

Allegato A

- 2.4 Alla data di scadenza della raccolta in oggetto sono pervenuti all’Autorità atti e dati che riguardavano 160 gestioni, che servono una popolazione complessiva pari a quasi 44 milioni di abitanti, equivalenti a circa il 74% della popolazione nazionale³.
- 2.5 A valle delle analisi istruttorie preliminari, inoltre, in data 6 agosto l’Autorità ha inviato ad un gruppo di 99 gestioni una comunicazione⁴ in cui richiedeva di fornire delle informazioni di dettaglio⁵, in parte rinvenibili nei registri che i gestori sono obbligati a tenere ai sensi di quanto previsto dal Titolo VIII della RQTI, e in parte risultanti da ulteriori documenti specifici (es. fatture, certificati di analisi delle acque potabili e di scarico, tabulati del registro di pronto intervento, registri di carico e scarico, ecc.). Il termine per l’invio delle dette informazioni è stato fissato per il 7 settembre 2020.
- 2.6 Alla scadenza, non essendo pervenuta la documentazione completa da parte di tutte le gestioni interpellate, gli Uffici dell’Autorità hanno provveduto ad inviare un sollecito alle gestioni non ottemperanti, indicando la data del 30 ottobre 2020 come termine ultimo per le risposte. Al termine del periodo indicato dal sollecito al fine di colmare le lacune informative, risultava pervenuta la documentazione relativa a 97 operatori, mentre 2 gestioni hanno trasmesso i dati molto oltre la scadenza fissata.
- 2.7 Alla data di redazione della presente relazione, risultano pervenuti all’Autorità atti e dati che riguardano 203 gestioni, che servono una popolazione complessiva pari a quasi 50 milioni di abitanti, equivalenti a circa l’84% della popolazione nazionale. A livello di area geografica, il territorio nel quale si è osservato il maggiore tasso di risposta è il Nord-Est (97%), seguito dal Nord-Ovest (90%) e Centro (88%), mentre si sono riscontrate carenze informative nell’area meridionale ed insulare (71%), secondo quanto riportato nella tavola seguente.

TAV. 1 Campione di riferimento Raccolta dati monitoraggio qualità tecnica (aree geografiche)

Area geografica	Numero di gestioni	Popolazione (ab.)	Campione (%)
Nord-ovest	76	15.502.750	90%
Nord-est	39	10.282.838	97%
Centro	34	10.551.528	88%
Sud e Isole	54	14.613.494	71%
Italia	203	49.950.610	84%

- 2.8 Nel successivo capitolo sono riepilogati gli esiti dell’attività istruttoria condotta, che ha beneficiato anche delle analisi effettuate nell’ambito degli approfondimenti volti alle approvazioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio, nonché del supporto esterno dell’Università La Sapienza.

³ Sulla base del dato Istat della popolazione 2018.

⁴ prot. 25657/2020 e successive.

⁵ Indicate nel file allegato alla comunicazione.

Allegato A

3 Risultanze dell'attività di monitoraggio e criticità emerse

- 3.1 L'attività istruttoria condotta dall'Autorità ha avuto ad oggetto le seguenti tipologie di verifiche:
- a) verifica dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle penalità massime attribuibili – ai sensi della deliberazione 46/2020/R/IDR – ai casi di mancato invio dei dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica e ai casi di grave incompletezza della documentazione trasmessa;
 - b) valutazioni di ammissibilità al meccanismo incentivante in ordine alle singole fasi del servizio idrico gestite dall'operatore (e ai corrispondenti macro-indicatori applicabili), al livello di ottemperanza agli obblighi di trasmissione dei dati tecnici richiesti dall'Autorità ai fini dell'individuazione dei livelli di partenza, all'attività di relativa validazione stabilmente rimessa in capo agli Enti di governo dell'ambito e alle istanze specifiche sottoposte all'attenzione dell'Autorità, nonché all'ottemperanza degli obblighi in materia di tariffaria e di versamento della pertinente componente perequativa, e al rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati di qualità tecnica;
 - c) verifiche concernenti il rispetto dei criteri stabiliti dalla RQTI nonché la coerenza e la consistenza dei dati forniti.
- 3.2 Dagli approfondimenti svolti sono emerse, in taluni casi carenze documentali, incompletezze o incongruenze nei dati, ovvero la presenza di elementi peculiari tali da richiedere valutazioni specifiche.
- 3.3 Nei paragrafi che seguono verranno esplicitati gli effetti degli esiti delle verifiche sopra richiamate in termini di applicazione/esclusione - totale o parziale - dal meccanismo incentivante di cui al Titolo VII della RQTI, nonché di ammissibilità o meno al livello di eccellenza, con riferimento al quale, tra le altre condizioni, è previsto che la gestione sia valutabile per tutti i macro-indicatori (in altre parole, l'eventuale esclusione disposta nell'ambito di una delle citate verifiche si riflette anche sulla possibilità di accedere allo Stadio V).
- 3.4 In tutte le casistiche rilevate nell'ambito delle citate analisi, l'esito regolatorio può riguardare uno o più macro-indicatori, come anche può riguardare uno o più degli Stadi di valutazione. Invece, le penalità massime di cui al punto 3 della deliberazione 46/2020/R/IDR (previste per il caso di mancato invio dei dati di qualità tecnica riferiti al 2018 e al 2019 e per gravi incompletezze della documentazione, assimilabili alla carenza di dati), trovano applicazione con riferimento a tutti gli Stadi nell'ambito dei quali - per ciascun macro-indicatore – viene valutata la gestione coinvolta (Stadi I e III per i macro-indicatori in Classe A; Stadi II e IV per i macro-indicatori in classi diverse dalla A).
- 3.5 Si ritiene opportuno esplicitare che, nei casi di mancata accettazione delle istanze presentate all'Autorità, l'applicazione del meccanismo incentivante avviene senza considerare nel computo la specifica richiesta avanzata.

Allegato A

- 3.6 Si rammenta, infine, che la perdurante inerzia nella trasmissione all’Autorità dei dati tecnici e tariffari rileva – nei termini stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente – ai fini della determinazione delle tariffe d’ufficio.
- 3.7 Nei paragrafi che seguono è stata evidenziata l’incidenza delle diverse casistiche rilevate, in termini sia di numerosità delle gestioni sia di popolazione servita dalle medesime.

Verifica della sussistenza di casistiche di applicazione delle penalità massime ai sensi della deliberazione 46/2020/R/IDR

- 3.8 Le casistiche che determinano l’applicazione delle penalità massime sono quelle che rientrano nella definizione resa al punto 1, lettera b) della deliberazione 46/2020/R/IDR, che ricomprende “*tutte le gestioni che, al momento della definizione delle graduatorie, non abbiano inviato i dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica sottesi ai macro-indicatori ammessi al meccanismo di incentivazione*”, definite per differenza rispetto alle gestioni di cui alla lettera a) del medesimo punto, ovvero le “*gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie*”. Il punto 2 della medesima deliberazione, peraltro, precisa che la “*definizione delle gestioni ammissibili [al meccanismo incentivante debba essere effettuata] a valle della chiusura della raccolta dati relativa, da concludersi entro il termine perentorio del 17 aprile 2020*”.
- 3.9 Pertanto, per le gestioni che non hanno inviato i dati necessari trova applicazione il punto 3 della medesima deliberazione, che individua le modalità di calcolo per l’attribuzione delle penalità massime per gli Stadi I, II, III e IV, escludendo le medesime gestioni dalla graduatoria dello Stadio V.
- 3.10 Possiamo distinguere i casi di:
- mancato invio dei dati previsti dalla RQTI per gli anni 2018 e 2019;
 - incompletezza della documentazione o gravi incongruenze nei dati o nei calcoli, tali da configurare, di fatto, l’assimilabilità ad un mancato invio.

Mancato invio dei dati 2018-2019

- 3.11 Come ricordato nel precedente capitolo 2, il termine perentorio per la chiusura della raccolta dati previsto dalla deliberazione 46/2020/R/IDR (punto 2) è stato, da ultimo, posposto al 17 luglio 2020.
- 3.12 Tuttavia, in considerazione della novità dell’applicazione del meccanismo incentivante, ma soprattutto degli eventi pandemici che hanno profondamente inciso sullo svolgimento delle attività di gestori ed Enti di governo dell’ambito, si è ritenuto che le penalità massime di cui al punto 3 della deliberazione 46/2020/R/IDR possano essere

Allegato A

attribuite alle sole gestioni che non hanno inviato i dati richiesti alla data di pubblicazione della presente relazione, senza includere le gestioni che li hanno inviati in ritardo.

- 3.13 Dalle analisi effettuate⁶ risulta che, in gran parte, le gestioni che non hanno inviato i dati di qualità tecnica per gli anni 2018-2019, pur avendo inviato i dati dell'anno base, risultano cessate, e pertanto risultano esonerate dall'applicazione delle penalità massime.
- 3.14 Per le gestioni ancora operanti rientranti in questa casistica la penalità massima si applica alla totalità dei macro-indicatori pertinenti.

TAV. 2 Mancato invio dei dati RQTI 2018-2019 e della documentazione richiesta

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	8	n.d.
Nord-est	0	-
Centro	2	n.d.
Sud e Isole	6	n.d.
Totale	16	n.d.

Grave incompletezza della documentazione inviata

- 3.15 Le penalità massime di cui alla deliberazione 46/2020/R/IDR sono state ritenute applicabili anche ai casi di grave incompletezza della documentazione, ovvero di entità tale da configurare l'assimilazione alla mancata fornitura dei dati stessi (file di raccolta dati fortemente incompleto, assenza della relazione di accompagnamento).
- 3.16 In via eccezionale, in fase di prima applicazione si ritiene, invece, di non inserire in tale categoria l'invio di registri fortemente incompleti o i casi di assenza della documentazione di supporto, riservandosi di trattare tali situazioni nell'ambito delle esclusioni, anziché dell'applicazione delle penalità massime.

TAV. 3 Grave incompletezza della documentazione inviata

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	0	-
Nord-est	1	-*
Centro	1	105.192
Sud e Isole	2	77.526
Totale	4	182.718

*Soggetto fornitore all'ingrosso

⁶ Sulla base di quanto risulta nell'anagrafica territoriale dell'Autorità.

Allegato A

Valutazioni di ammissibilità al meccanismo incentivante

3.17 Le valutazioni di ammissibilità sono state finalizzate ad individuare le casistiche di esclusione/mancata applicazione dal meccanismo incentivante della RQTI⁷. Possiamo distinguere tra:

- 1) non applicabilità del meccanismo incentivante, dovuta a:
 - a) cause strutturali (servizi non gestiti);
 - b) mancanza delle condizioni (mancanza dei dati relativi all'anno base per il calcolo di premi e penali, mancanza di validazione dei dati da parte dei soggetti preposti),
 - c) adozione dello schema di convergenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del metodo MTI-3⁸;
 - d) ricorso alle facoltà previste dalla regolazione RQTI per l'applicazione graduale del meccanismo (istanza per mancanza di prerequisito, istanza per eventi imprevisti e imprevedibili, istanza per aggregazione gestionale, istanza per obiettivi cumulati su base biennale);
- 2) applicabilità parziale del meccanismo incentivante, dovuta a:
 - e) mancata ottemperanza agli obblighi in materia di tariffaria e di versamento della pertinente componente perequativa (mancato invio della predisposizione tariffaria MTI-3, omesso versamento componente perequativa UI2);
 - f) invio dei dati oltre il termine previsto.

3.18 L'esito di esclusione, totale o parziale, dal meccanismo incentivante può riguardare tutti i macro-indicatori o solo alcuni di essi, come anche può riguardare uno o più Stadi di riferimento per il gestore.

Servizio non gestito

3.19 Innanzitutto, il meccanismo incentivante non ha trovato applicazione - per uno o più macro-indicatori - relativamente agli operatori che non gestiscono il servizio afferente al detto indicatore (casistica rinvenibile laddove le diverse fasi del servizio idrico siano svolte da più gestori). A titolo esemplificativo, per i fornitori all'ingrosso del solo servizio di acquedotto - non applicandosi i macro-indicatori M4, M5 e M6 (riferiti ai servizi di fognatura e depurazione) - la mancata trasmissione dei dati sottesi alla determinazione delle grandezze ai medesimi riconducibile non può dar luogo all'attribuzione della penalità massima. In secondo luogo, le medesime gestioni non possono accedere al livello di eccellenza (Stadio V), che prevede la valutazione

⁷ Per i macro-indicatori interessati.

⁸ Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR.

Allegato A

complessiva delle *performance* per tutti i macro-indicatori di qualità tecnica, in mancanza della quale non è possibile applicare la citata metodologia TOPSIS.

TAV. 4 Servizio non gestito

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-est	4	11.393
Nord-ovest	11	477.021
Centro	4	37.785
Sud e Isole	9	3.180.707
Totale	28	3.706.906

Mancato invio dei dati dell'anno base nell'ambito del MTI-2 Aggiornamento

- 3.20 Non si è ritenuto, inoltre, possibile applicare il meccanismo incentivante previsto dalla RQTI ai casi di mancato invio - nei termini previsti dalla deliberazione 918/2017/R/IDR ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 - dei dati di qualità tecnica riferibili all'anno base (di norma, il 2016), necessari ad individuare il livello di partenza dei singoli macro-indicatori ai fini dell'individuazione del pertinente obiettivo per le annualità 2018 e 2019. In tale casistica rientrano le gestioni per le quali l'invio dei dati di base sia stato poi effettuato contestualmente alla predisposizione tariffaria MTI-3, o comunque in un periodo temporale in cui i dati 2018-2019 erano già conosciuti: in tali circostanze, l'esclusione dall'applicazione del meccanismo incentivante è stata adottata in ragione della necessità di superare le criticità connesse all'adozione di comportamenti potenzialmente strategici connessi alla comunicazione di un dato spesso non verificabile (tenuto conto anche del fatto che nel 2016 non vigeva l'obbligo di tenuta dei registri) nel momento in cui erano già noti i valori finali degli anni oggetto di valutazione.
- 3.21 In tale casistica non sono state considerate, invece, le gestioni per cui risulta perdurante l'inerzia nell'invio dei dati di qualità tecnica con riguardo al citato anno base, per le quali l'Autorità si riserva di procedere in coerenza con quanto indicato al punto 3.6.

TAV. 5 Mancato invio dei dati dell'anno base nell'ambito del MTI-2 Aggiornamento

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	19	931.729
Nord-est	2	68.035
Centro	1	1.014
Sud e Isole	25	1.356.348*
Totale	47	2.357.126

* Valore sottostimato per la mancata indicazione del dato di popolazione servita da parte di taluni gestori

Allegato A

Mancata validazione dei dati da parte dell'EGA

- 3.22 Con riguardo alla validazione dei dati tecnici, l'Autorità ha previsto che gli Enti di governo dell'ambito (di seguito anche EGA) validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua (comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR).
- 3.23 Alla luce della richiamata previsione, non sono state ammesse al meccanismo incentivante le gestioni per le quali i dati non siano stati oggetto della citata attività di validazione da parte del competente Ente di governo dell'ambito, risultando dunque mancante un fondamentale elemento dell'istruttoria.

TAV. 6 Mancata validazione dei dati da parte dell'EGA

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	4	74.670*
Nord-est	0	-
Centro	1	11.533
Sud e Isole	6	622.381*
Totale	11	708.584

* Valore sottostimato per la mancata indicazione del dato di popolazione servita da parte di taluni gestori

Schema di convergenza

- 3.24 In caso di applicazione dello schema di convergenza di cui all'articolo 31 del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3, è espressamente previsto un percorso di progressivo recupero della qualità del servizio secondo un programma di impegni ben identificati, nell'arco di 4 annualità. Anche questa casistica, dunque, risulta esclusa dalle valutazioni di tutti gli Stadi, dal momento che il meccanismo incentivante non è applicabile finché il percorso non sia ultimato. Peraltro, con la deliberazione 46/2020/R/IDR è stato disposto di escludere dall'applicazione delle penalità massime (previste per mancato invio dei dati di qualità tecnica) *“i soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, per i quali i soggetti competenti possono adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza”*, casistica quest'ultima (di mancato invio dei dati di qualità tecnica) rinvenibile per tutti i soggetti cui risultano associabili gli schemi di convergenza adottati ai sensi del MTI-3.

Istanza per mancanza di prerequisite

- 3.25 Il comma 5.3, lettera b), della deliberazione 917/2017/R/IDR prevede la possibilità di formulare apposita istanza *ex-ante* per *“la temporanea applicazione del meccanismo*

Allegato A

incentivante (...) ai soli macro-indicatori per i quali vi sia il rispetto dei prerequisiti, precisando gli interventi e la tempistica prevista per superamento, in un arco di tempo predefinito, delle criticità relative ai macro-indicatori per i quali non sono inizialmente verificati i prerequisiti”. Ne consegue che i macro-indicatori relativi ai servizi per i quali non sia stato conseguito il prerequisito siano temporaneamente esclusi dal meccanismo incentivante. Detta casistica è stata rilevata principalmente per i macro-indicatori M4, M5 e M6, in conseguenza del mancato conseguimento del prerequisito della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane (art. 22 della RQTI).

TAV. 7 Istanza per mancanza di prerequisito

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Centro	4	333.013
Nord-est	4	828.253
Nord-ovest	7	1.041.591
Sud e Isole	13	8.914.750
Totale	28	11.117.607

Istanza per eventi imprevisti e imprevedibili

- 3.26 Per tener conto della presenza di eventi imprevisti e imprevedibili, il comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che possa essere formulata *ex-post* “*motivata istanza di deroga dalle disposizioni concernenti (...) il meccanismo incentivante, nel caso in cui il mancato rispetto dei medesimi standard sia dovuto al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità del gestore*”. Laddove, dunque, l’EGA, in accordo con il pertinente gestore, abbia ritenuto di ricorrere alla facoltà prevista dalla disposizione appena richiamata, e tale motivazione sia stata ritenuta accoglibile dall’Autorità, ne deriva l’esclusione dall’intero meccanismo incentivante per il macro-indicatore interessato.
- 3.27 Si ritiene, inoltre, che - in fase di prima applicazione del meccanismo incentivante - possano essere assimilate alla fattispecie in commento quelle situazioni in cui, pur non essendo stata presentata all’Autorità una specifica istanza ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR, siano state prodotte, in sede di istruttoria, evidenze circa il verificarsi di eventi eccezionali “*al di fuori della sfera di responsabilità del gestore*” che hanno determinato il verificarsi di un numero non irrilevante di eventi negativi, tali da suggerire l’opportunità di escludere il macro-indicatore dal meccanismo incentivante.

Allegato A

TAV. 8 Istanza per eventi imprevisti e imprevedibili

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	1	324.365
Nord-est	4	793.332
Centro	5	1.650.979
Sud e Isole	2	300556
Totale	12	3.069.232

Istanza per aggregazione gestionale

- 3.28 In questa casistica sono stati ricompresi i soggetti che hanno presentato istanza *ex ante*, ai sensi del comma 5.3, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR, per aver finalizzato significative operazioni di aggregazione gestionale a partire dal 1° gennaio 2016.
- 3.29 Tale istanza prevede la temporanea applicazione del meccanismo incentivante al perimetro gestionale preesistente all'aggregazione, per un arco di tempo predefinito, al fine di evitare effetti di disincentivo all'aggregazione stessa.
- 3.30 Ne consegue che:
- il gestore acquisito, non più esistente in quanto tale, è escluso dal meccanismo di incentivazione;
 - dalla valutazione del gestore aggregante è esclusa la quota parte di dati afferente al gestore acquisito⁹.
- 3.31 A tale categoria si ritiene di poter assimilare il caso di un gestore che ha *formulato ex post* istanza per la disapplicazione della penale relativa ad uno specifico macro-indicatore per il solo anno 2019, motivandola con l'aggregazione di un Comune di rilevanza significativa a partire dal 1° gennaio del medesimo anno. Pur se l'istanza per l'aggregazione gestionale, ai sensi del comma 5.3 della deliberazione 917/2017/R/IDR, è prevista solo *ex ante*, in considerazione della fase di prima applicazione del meccanismo incentivante, e in ragione del fatto che l'aggregazione è avvenuta in data successiva all'invio dei dati di qualità tecnica - oltre al positivo giudizio di significatività dell'aggregazione -, si è ritenuto di poter valutare le *performance* della gestione per l'annualità 2019 escludendo i dati del Comune aggregato.

⁹ È pertanto il gestore aggregante che presenta l'istanza.

Allegato A

TAV. 9 Istanza per aggregazione gestionale

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	4	1.640.959
Nord-est	2	782.138
Centro	3	3.832.852
Sud e Isole	2	1.556.319
Totale	11	7.812.268

Istanza obiettivi cumulati su base biennale

- 3.32 In questa casistica sono stati inseriti i gestori che hanno formulato istanza, ai sensi del comma 5.3, lett. c) della deliberazione 917/2017/R/IDR, “*per la temporanea definizione di obiettivi di miglioramento da valutare cumulativamente su base biennale, in luogo delle verifiche annuali, in caso di rilevanti attività di realizzazione tali da poter generare forme di discontinuità nel progressivo miglioramento delle performance gestionali*”.
- 3.33 In tali casi i gestori:
- sono esclusi dal meccanismo incentivante per l’annualità 2018;
 - vengono valutati su base cumulata per l’annualità 2019.
- 3.34 A tale casistica è stata assimilata quella di due gestori che, a seguito della modifica della formula del M1a disposta dai commi 10.2 e 10.3 della deliberazione 639/2021/R/IDR - pur risultando nella medesima classe e dunque mantenendo lo stesso obiettivo di riduzione percentuale - non raggiungono l’obiettivo per l’anno 2018, diversamente da quanto accadeva ai sensi della formula originaria adottata dalla deliberazione 917/2017/R/IDR.

TAV. 10 Istanza obiettivi cumulati su base biennale

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	4	3.323.931
Nord-est	1	104.124
Centro	6	2.181.417
Sud e Isole	4	4.443.341
Totale	15	10.052.813

Allegato A

Mancato invio predisposizione tariffaria MTI-3

- 3.35 Si è ritenuto, inoltre, che non possano essere ammesse alle premialità anche quelle gestioni che, pur avendo inviato i dati di qualità tecnica nei termini previsti¹⁰, non hanno successivamente inviato la predisposizione tariffaria ai sensi del metodo MTI-3. In aggiunta alla circostanza che tale mancanza implica l'impossibilità di definire i nuovi obiettivi per le annualità 2020 e 2021, la medesima mancanza determina la non conformità della gestione alla regolazione vigente, con conseguente esclusione dai benefici della medesima.

TAV. 11 Mancato invio predisposizione tariffaria MTI-3

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	2	104.783
Nord-est	0	-
Centro	0	-
Sud e Isole	3	79.968
Totale	5	184.751

Omesso versamento a CSEA della componente perequativa UI2

- 3.36 È, inoltre, preclusa l'attribuzione di premialità – in tutti gli Stadi di valutazione - ai gestori che non sono risultati in regola con il versamento della componente perequativa UI2, istituita all'art 33 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR (MTI-2)¹¹ per finanziare la “promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”.
- 3.37 CSEA ha dunque provveduto ad inviare l'elenco delle gestioni che risultano aver omesso uno o più versamenti tra quelli già arrivati a scadenza. Tra di esse sono incluse situazioni in cui il mancato versamento è dovuto anche ad una o più omesse dichiarazioni, o addirittura ad una mancata iscrizione all'anagrafica CSEA, presupposto necessario per la corretta effettuazione dei pagamenti.

TAV. 12 Omesso versamento UI2

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	12	338.192*
Nord-est	1	31.722
Centro	2	20.001
Sud e Isole	15	2.263.271*
Totale	30	2.653.186

* Valore sottostimato per la mancata indicazione del dato di popolazione servita da parte di taluni gestori

¹⁰ E non ricadenti in altre casistiche di applicazione della penalità massima.

¹¹ Non rientrano, evidentemente, in questa casistica i gestori non tenuti al versamento della componente UI2, dal momento che non fatturano agli utenti finali.

Allegato A

Invio dati 2018-2019 successivo al 17/7/2020

- 3.38 Come noto, il meccanismo incentivante della RQTI prevede, per gli Stadi di livello avanzato e di eccellenza, la formazione di graduatorie di gestori, e la conseguente attribuzione di premi per i tre gestori meglio posizionati in ciascuna graduatoria e, specularmente, la comminazione di penalità per i gestori posizionati nelle tre posizioni più basse per le medesime graduatorie (per i soli Stadi III e IV).
- 3.39 Al di là dell’incentivo (o disincentivo) economico, la formazione delle graduatorie ha anche un valore reputazionale, per cui risulta particolarmente rilevante assicurare che le gestioni inserite siano state oggetto del medesimo livello di approfondimento istruttorio. In particolare, come ricordato ai precedenti paragrafi 2.5 e seguenti, a seguito della chiusura della raccolta dati “RQTI_monitoraggio”, l’Autorità ha richiesto a numerose gestioni l’invio di materiale documentale e di estratti dei registri, che sono pertanto stati oggetto di istruttoria. Tale ragionamento è stato posto alla base della previsione di perentorietà del termine per l’invio dei dati RQTI, prevista dal punto 2 della deliberazione 46/2020/R/IDR (termine successivamente spostato al 17 luglio, in considerazione degli eventi pandemici).
- 3.40 Come precisato nei precedenti paragrafi 3.11 e seguenti, in via del tutto eccezionale si è ritenuto di esentare dall’applicazione delle penalità massime le gestioni che hanno inviato i dati di qualità tecnica 2018-2019, seppure oltre il termine perentorio del 17 luglio 2020. Tali gestioni, tuttavia – fatte salve le altre casistiche di applicazione delle penalità massime - non possono essere ammesse alle premialità, dal momento che non è risultato possibile effettuare i medesimi approfondimenti istruttori svolti per i gestori che hanno rispettato i termini previsti¹².
- 3.41 A tale casistica si è ritenuto di assimilare, sempre in ragione dell’esigenza di garantire i medesimi approfondimenti istruttori, i casi di invio dei registri e dell’ulteriore documentazione di supporto – laddove richiesti – in data successiva al termine perentorio indicato.

TAV. 13 Invio dati RQTI successivo al 17/7/2020

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab.)
Nord-ovest	7	718.298
Nord-est	2	665.106
Centro	4	471.009
Sud e Isole	7	3.107.454
Totale	20	4.961.867

¹² In particolare, si evidenzia che per tali gestori non è stata effettuata la richiesta dei registri, con conseguente minor livello di approfondimento dell’istruttoria.

Allegato A

Verifiche relative ai dati inviati

- 3.42 Una volta esaurite le valutazioni generali di ammissibilità al meccanismo incentivante si è proceduto alla verifica della completezza, congruità e coerenza dei dati e della documentazione inviati, oltre alla valutazione delle dichiarazioni relative ad errori – di rilevazione o di applicazione dei criteri – relativi all’anno base.
- 3.43 Con riferimento agli esiti regolatori delle situazioni rilevate, si osserva come in alcune situazioni, pur non verificandosi le condizioni per l’applicazione della penalità massima¹³, la possibilità di esclusione *tout court* dal meccanismo incentivante potrebbe dar luogo all’adozione di comportamenti strategici selettivi. Nei casi in cui i macro-indicatori 2018-2019 siano risultati in regime di penalità, oppure nei casi in cui le premialità risultanti non siano suffragate dalla documentazione richiesta, infatti, potrebbe risultare conveniente l’esclusione selettiva dei macro-indicatori che potrebbero presentare esito negativo. Si è, dunque, ritenuto necessario, nei casi che verranno di seguito precisati, escludere la gestione dall’applicazione delle sole premialità.
- 3.44 Le casistiche rilevate nell’ambito delle attività di verifica dei dati trasmessi includono, innanzitutto, le incompletezze documentali che non rientrano nelle casistiche di gravità tali da determinare l’applicazione delle penalità massime ai sensi della deliberazione 46/2020/R/IDR (e di cui ai precedenti paragrafi 3.15 e seguenti). Tali casistiche sono state raggruppate nelle voci:
- incompletezze o incongruenze di media portata, nei dati o nella documentazione inviati;
 - registri incompleti, laddove richiesti.
- 3.45 Un’ulteriore tipologia di casistiche attiene poi all’indicazione di errori nei valori dell’anno base. Tali errori possono essere dovuti all’utilizzo di un criterio errato – che non sempre può essere sanato a posteriori – oppure all’errata rilevazione dei dati stessi. Tali casistiche sono state suddivise in:
- adozione di un errato criterio di determinazione di uno o più macro-indicatori nell’anno base;
 - richiesta di modifica *ex post* dei dati dell’anno base.
- 3.46 Un’ultima tipologia attiene, infine, alle dichiarazioni non supportate da evidenze documentali.
- 3.47 Anche questo gruppo di valutazioni viene effettuato a valle della verifica della mancata sussistenza di casistiche di applicazione delle penalità massime, in aggiunta alla verifica delle condizioni preliminari.

¹³ Casistiche di: “Mancato invio dati RQTI 2018-2019 all’atto della definizione delle graduatorie” o “Incompletezza della documentazione o gravi incongruenze nei dati o nei calcoli”.

Allegato A

Incompletezze o incongruenze

- 3.48 La casistica in oggetto ricomprende le situazioni in cui l'istruttoria ha evidenziato incompletezze o incongruenze, nei dati o nella documentazione inviata, tali da non configurare la casistica di applicazione della penalità massima (come indicato al precedente paragrafo 3.15). Si tratta di incongruenze interne dei dati indicati nel file di raccolta o che emergono dal confronto con i valori riportati nei registri, o ancora della mancanza di compilazione di dati di controllo.
- 3.49 A questa categoria – in via eccezionale, in considerazione della novità dell'applicazione del meccanismo incentivante – è stato assimilato anche il caso dell'applicazione di criteri restrittivi nel calcolo dei macro-indicatori, specie nei casi in cui il cambio di criterio sia avvenuto nel corso del periodo valutato, generando un incremento delle *performance* non legato ad un reale miglioramento del servizio fornito.
- 3.50 In tali casi, si è ritenuto di dover applicare l'eventuale penalità risultante, ma di escludere l'applicazione dell'eventuale premialità in tutti gli Stadi di valutazione.

TAV. 14 Incompletezze o incongruenze

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	17	2.085.813
Nord-est	12	2.284.129
Centro	18	8.645.239
Sud e Isole	14	4.313.154
Totale	61	17.328.335

Registri incompleti

- 3.51 Un'ulteriore casistica nella quale la possibilità di esclusione *tout court* dal meccanismo incentivante potrebbe dar luogo all'adozione di comportamenti strategici selettivi è quella delle gestioni che non hanno dato riscontro in maniera completa alla richiesta di invio dei registri. Esiste, infatti, un incentivo ad inviare i registri in maniera incompleta – specie laddove non tenuti correttamente – nelle situazioni in cui la premialità risultante non risulti adeguatamente suffragata, o nei casi in cui la penalità potrebbe risultare di entità più elevata. L'incompletezza può aver riguardato intere sezioni dei registri, o parte di essi, o ancora la documentazione aggiuntiva, ove richiesta.
- 3.52 In questo caso, si è ritenuto dunque di dover applicare l'eventuale penalità risultante, ma di escludere la gestione dall'eventuale premialità in tutti gli Stadi di valutazione.
- 3.53 Si ritiene che nelle prossime fasi di applicazione del meccanismo incentivante potrà essere opportuno discriminare tra le situazioni di completa mancanza di un registro o di una sezione documentale e quella della parziale compilazione dei registri, valutando se far rientrare la prima casistica tra le gravi incompletezze della documentazione, passibili di applicazione della penalità massima.

Allegato A

TAV. 15 Registri incompleti

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	9	1.183.731
Nord-est	11	2.414.836
Centro	6	1.670.753
Sud e Isole	12	2.352.996
Totale	38	7.622.316

Errato criterio nell'anno base

- 3.54 Nell'ambito dell'istruttoria sono stati rilevati casi in cui la gestione ha evidenziato l'utilizzo di un criterio errato per la determinazione dei valori dell'anno base. In tali casi non è sempre stato possibile ricalcolare il dato a posteriori, anche in considerazione della mancanza di obbligo di tenuta dei registri nelle annualità precedenti il 2018.
- 3.55 Laddove sia stato possibile ricalcolare il dato, l'aggiustamento del criterio ha determinato il cambiamento del valore di partenza, con possibile modifica *ex post* dell'obiettivo assegnato. Inoltre, il cambio di criterio ha determinato una variazione del valore del macro-indicatore interessato non dovuta a variazioni della *performance*, e di conseguenza il calcolo della premialità o della penalità non sarebbe legato all'effettiva prestazione.
- 3.56 Nei casi, invece, in cui non è stato possibile il ricalcolo, risulta mancante il dato di base a partire dal quale determinare gli obiettivi da conseguire.
- 3.57 Si è ritenuto pertanto - in via eccezionale e in considerazione della fase di prima applicazione del meccanismo incentivante - di escludere le gestioni - per i macro-indicatori per i quali è stata rilevata tale problematica - dalle premialità e penalità degli Stadi I, II e IV del meccanismo incentivante, ovvero da quegli Stadi in cui rilevi la dinamica tra l'anno base e gli anni valutati.
- 3.58 Si precisa, tuttavia, che questa casistica è stata attivata solo nei casi di vero e proprio cambio di criterio, che incide sensibilmente sul valore del macro-indicatore calcolato, e non nei casi di errori computazionali (es. limitata omissione di conteggi). Inoltre, il cambio di criterio è stato accettato solo laddove conforme a quanto previsto dalla RQTI e sono, come di consueto, fatti salvi i casi di applicazione delle penalità massime.

Allegato A

TAV. 16 Errato criterio nell'anno base

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	4	3.346.416
Nord-est	4	1.111.669
Centro	4	2.632.236
Sud e Isole	0	-
Totale	12	7.090.321

Richiesta di modifica *ex post* dei dati dell'anno base

- 3.59 Un'ulteriore casistica riscontrata attiene alle situazioni in cui la gestione ha richiesto di modificare i dati di base (riferiti all'annualità 2016¹⁴), per aggiornamento o rilevamento di errori di misura.
- 3.60 Questa casistica è risultata di valutazione particolarmente problematica, in considerazione dell'incentivo ad invocare un errore precedente nei casi di mancato raggiungimento dell'obiettivo. Si tratta, infatti, di effettuare un ricalcolo relativo ad un periodo in cui non era obbligatoria la tenuta dei registri, in un lasso temporale successivo, in cui sono già disponibili i dati più recenti da valutare. Peraltro, la correzione di un dato *ex post* potrebbe implicare la modifica dell'obiettivo pregresso, con conseguente impatto sulla pianificazione.
- 3.61 Nel corso dell'istruttoria è apparso dunque opportuno distinguere tra aggiornamento dei dati e rilevamento di errori di misura. In alcuni casi, infatti, sono state presentate richieste di aggiornamento del macro-indicatore M1 a seguito di letture successive. Tale possibilità non può essere contemplata, poiché implicherebbe costitutivamente il non poter concludere il calcolo del macro-indicatore nei termini previsti. In tutti i casi in cui la richiesta abbia configurato un aggiornamento successivo, pertanto, il dato considerato per l'anno base è stato mantenuto invariato rispetto alla rilevazione originaria.
- 3.62 Con riferimento, invece, alle richieste di correzione di un errore di misura, è stata ritenuta accettabile la correzione dei dati per i quali l'EGA attesti di aver rilevato l'errore indicato, a meno che tale correzione non determini un nuovo elemento di incongruenza nei dati forniti.
- 3.63 In ogni caso, in considerazione dell'incentivo ad invocare un errore precedente nei casi di mancato raggiungimento dell'obiettivo, e dato che l'accettazione della correzione dell'errore può portare sia al capovolgimento dell'effetto del meccanismo incentivante (da penalità a premio o viceversa), sia ad una diversa modulazione del medesimo effetto (riduzione/aumento della penalità, aumento/riduzione del premio), si ritiene di dover incentivare alla corretta misurazione dei macro-indicatori all'atto dell'invio all'Autorità

¹⁴ O all'annualità 2017, nei casi previsti.

Allegato A

tramite l'esclusione dall'applicazione di premialità negli Stadi I, II e IV, ma attribuendo le penalità risultanti dall'applicazione del dato rettificato.

TAV. 17 Richiesta di modifica ex post dei dati dell'anno base

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	6	967.928
Nord-est	1	528.198
Centro	7	2.340.036
Sud e Isole	6	5.177.094
Totale	20	9.013.256

Dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali

- 3.64 Infine, si è ritenuto di non poter ammettere alle premialità, in tutti gli stadi del meccanismo incentivante, i casi in cui i dati forniti, seppur non palesemente incompleti o incongruenti, risultino non suffragati da evidenze documentali. Tale casistica ricomprende esclusivamente anomalie relative al macro-indicatore M4, laddove il numero di allagamenti/sversamenti indicato dalla gestione sia risultato nullo o estremamente ridotto rispetto agli eventi indicati nel registro di pronto intervento, ma non sia stata presentata istanza per “*eventi imprevisti e imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità del gestore*” prevista dal comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR.

TAV. 18 Dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	8	2.516.804
Nord-est	6	1.146.920
Centro	2	68.798
Sud e Isole	1	33.617
Totale	17	3.766.139

Ammissibilità alle valutazioni del livello di eccellenza

- 3.65 Il comma 26.2 della RQTI prevede che il livello di eccellenza di fattore premiale (Stadio V) debba essere applicato “*per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A*”.
- 3.66 Di conseguenza sono stati esclusi dalle valutazioni di cui allo Stadio V le gestioni che:
- non hanno neanche un macro-indicatore in classe A per ciascuna annualità 2018 e 2019;

Allegato A

- non sono valutabili per tutti i macro-indicatori previsti (perché non svolgono uno o più servizi, per mancanza di prerequisiti, applicazione dello schema di convergenza o altre cause di esclusione applicabili).

TAV. 19 Assenza di macro-indicatori in classe A¹⁵

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	12	1.067.078
Nord-est	5	1.882.761
Centro	14	8.589.635
Sud e Isole	8	4.484.680
Totale	39	16.024.154

¹⁵ Relativamente alle gestioni non valutabili per tutti i macro-indicatori previsto si rimanda alle casistiche di esclusione di cui alle tabelle precedenti.

Allegato A

4 Tavola sinottica delle casistiche e degli esiti regolatori previsti

4.1 Nella tavola che segue sono riepilogate le casistiche precedentemente descritte, indicandone gli esiti regolatori previsti.

TAV. 20 Tavola sinottica delle casistiche e degli esiti regolatori previsti

Macro-Casistiche	Esito regolatorio	Casistiche di dettaglio	
Applicabilità delle penalità massime	Penalità di cui al punto 3 della deliberazione 46/2020/R/IDR	Mancato invio dei dati RQTI 2018-2019 e della documentazione richiesta entro il termine massimo	
		Grave incompletezza della documentazione inviata	
Valutazioni di ammissibilità al meccanismo incentivante	Esclusione da tutti gli Stadi	Servizio non gestito	
		Mancato invio dei dati dell'anno base nell'ambito del MTI-2 Aggiornamento	
		Mancata validazione dei dati da parte dell'EGA	
		Schema di convergenza	
		Istanza per mancanza di prerequisito	
	Istanza per eventi imprevisti e imprevedibili		
	Esclusione della quota parte di dati afferente al gestore acquisito	Istanza per aggregazione gestionale	
Esclusione nel 2018 da tutti gli Stadi	Istanza obiettivi cumulati su base biennale		
Esclusione dalle premialità in tutti gli Stadi	Esclusione dalle premialità in tutti gli Stadi	Mancato invio predisposizione tariffaria MTI-3	
		Omesso versamento UI2	
		Invio dati RQTI successivo al 17/7/2020	
Verifiche dei dati inviati	Esclusione dalle premialità in tutti gli Stadi	Incompletezze o incongruenze	
		Registri incompleti	
	Esclusione dagli Stadi I, II e IV	Esclusione dalle premialità degli Stadi I, II e IV	Errato criterio nell'anno base
			Richiesta di modifica <i>ex post</i> dei dati dell'anno base
Ammissibilità allo stadio di eccellenza	Esclusione dallo Stadio V	Dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali	
		Assenza di macro-indicatori in classe A	
		Gestione non valutabile per tutti i macro-indicatori	